

## Regolamentazione delle convivenze di fatto

### INFORMAZIONI

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.

La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le due persone **non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.**

### COSA SERVE E DOVE CI SI RIVOLGE

#### Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Ci si rivolge all'anagrafe del comune dove è situato l'alloggio sede della convivenza e:

- Se già si convive si compilerà istanza predisposta dall'Ufficio Anagrafe
- Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.

Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
  - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall'avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

### **Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza**

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all'assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firme dei conviventi lo invieranno all'anagrafe per l'iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (*come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente*).

L'anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzia lo stato di "**convivente di fatto**" e/o di "**convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza**".

### **Per la cessazione della convivenza di fatto**

Per "concludere" la convivenza di fatto basterà compilare l'apposito modulo per la cessazione della convivenza di fatto predisposta dall'Ufficio Anagrafe e farlo pervenire con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall'avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell'avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non "conclude" automaticamente gli effetti del contratto.